

STATUTO

(Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)

(Regio decreto 24 novembre 1934 n. 2323)

(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)

(Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)

(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)

((Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)

(Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)

(Decreto del Ministro per il Turismo 23 dicembre 2010)

(Decreto del Ministro per il Turismo 16 agosto 2011)

(Decreto del Ministro per il Turismo 18 agosto 2011)

(Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012)

(Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020)

(Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024)

(Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026)

STATUTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PARTE I Automobile Club d'Italia

TITOLO I Costituzione e scopi

ART.1 Natura giuridica

1. L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.
2. L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.
3. L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART.2 Denominazione e Marchio

1. La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.
2. L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio ACI.

ART. 3 Enti e Associazione aderenti

1. Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.
2. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane.
3. La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I.
4. L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

5. L'adesione ha la durata di un triennio. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

6. L'Assemblea dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.

ART. 4 **Attività istituzionali**

1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, l'A.C.I.:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004;
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa o obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

ART. 5 **Servizi Delegati**

1. L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:

- a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalla legge, dalle Regioni e dalle Province Autonome.

2. Gestisce inoltre gli altri servizi che possono essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e per gli altri servizi di cui al comma 2, l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..

TITOLO II **Organi dell’A.C.I.**

ART. 6 **Organi dell’A.C.I.**

1. Sono organi dell’A.C.I.:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Sportivo Nazionale;
- e) la Giunta Sportiva;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) la Consulta della Federazione.

2. Sono organi di indirizzo politico-amministrativo dell’A.C.I.:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Sportivo Nazionale;
- e) la Giunta Sportiva.

3. Ad eccezione dell’Assemblea, gli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui al comma 2 durano in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione del mandato del Presidente in carica, per qualunque causa determinata. Il mandato dei Rappresentanti in seno al Consiglio Sportivo Nazionale e alla Giunta Sportiva, individuati ai sensi del Titolo III della Parte I del presente Statuto, coincide con il quadriennio olimpico di riferimento.

4. Possono accedere alle cariche elettive degli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui al comma 2, i Soci dell’Automobile Club d’Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferribilità e incompatibilità degli incarichi negli organi delle pubbliche amministrazioni, sono ineleggibili o non possono essere nominati o designati:

- a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell’ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l’interessato fonte prevalente di reddito;

b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.

6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.

7. Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dall'incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.

8. La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli organi collegiali dell'A.C.I.

9. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 7 **Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) dai Presidenti degli A.C.;
- c) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- g) da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia;
- h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'articolo 8, lettera m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.

ART. 8 **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.;
- b) approva il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I., nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI - AC;

- c) definisce gli indirizzi strategici della Federazione e delibera circa le direttive generali, lo svolgimento e l'estensione delle attività dell'A.C.I. e degli AC;
 - d) istituisce le diverse categorie di tessere associative, ivi comprese le tipologie speciali e le tessere pluriennali, e determina le prestazioni e i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei Soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi per gli A.C.;
 - e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;
 - f) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 14, comma 3, lettera c), e 16, comma 4, lettera c);
 - g) approva il codice etico;
 - h) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo Regolamento di funzionamento;
 - i) nomina due Componenti effettivi e due Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l) adotta il Regolamento per l'elezione del Presidente dell'A.C.I.;
 - m) approva il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale. Il Regolamento è sottoposto al CONI per la prescritta approvazione;
 - n) approva il Regolamento interno della Federazione, previo parere della Consulta della Federazione;
 - o) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. e sull'esclusione anticipata degli Enti e delle Associazioni di cui all'articolo 3;
 - p) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno dieci membri dell'Assemblea;
 - q) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall'articolo 65.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Presidente o al Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) hanno carattere vincolante per gli A.C..

ART. 9 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno tre volte l'anno, entro i mesi di aprile, giugno e ottobre, per l'approvazione dei documenti di bilancio previsti dal presente Statuto.
2. Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Direttivo Nazionale.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato ai componenti mediante posta elettronica, pec o posta raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Le sedute dell'Assemblea si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea con proprio Regolamento. In questi casi la seduta dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.

ART. 10 **Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativo**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

2. Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

ART. 11 **Votazioni in Assemblea**

1. L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.

2. In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

3. È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.

4. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

ART. 12 **Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede;
- b) da undici Presidenti degli Automobile Club federati;
- c) da due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante;
- d) da due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dell'Interno e della Difesa;

- f) da un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- g) da un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia;
- h) da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato non oltre il mese precedente allo scadere del mandato, fermo restando quanto previsto all'art. 6, terzo comma. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

3. Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale nel corso del mandato:

a) se la vacanza riguarda uno dei Presidenti degli Automobile Club federati, di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio Direttivo Nazionale coopta il nuovo componente su proposta formulata dal Presidente dell'A.C.I., sentita la Consulta della Federazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 13, comma 7;

b) se la vacanza riguarda uno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), l'Amministrazione interessata designa un nuovo rappresentante.

4. I componenti cooptati o designati ai sensi del comma 3 durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

5. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* dell'A.C.I..

ART. 13 **Presidenti degli Automobile Club nel Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Ai fini della nomina degli undici Presidenti degli Automobile Club nel Consiglio Direttivo Nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), si procede preliminarmente alla designazione di ventotto Presidenti di Automobile Club con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il Presidente dell'A.C.I. convoca i Comitati Regionali non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale uscente.

3. Ciascun Comitato Regionale ha diritto a designare, mediante elezione, un Presidente di A.C. in rappresentanza della Regione. Le Regioni in cui sia presente un unico A.C. sono rappresentate di diritto dal rispettivo Presidente.

4. I rimanenti otto Presidenti di A.C. sono designati mediante elezione dai Comitati Regionali che risultano maggiormente rappresentativi sotto il profilo associativo sulla base del conteggio di cui ai commi 6 e 7.

5. Nelle votazioni di cui ai commi 3 e 4 ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, ai sensi dell'articolo 11. Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, risulta eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. con un maggior numero di Soci.

6. La ripartizione tra le Regioni degli otto Presidenti di A.C. di cui al comma 4 è effettuata sulla base della consistenza associativa risultante alla fine del mese precedente alla data della convocazione dei Comitati Regionali di cui al comma 2. A tal fine:

- 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla data di cui al comma 6 per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;
- 2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;
- 3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo così il quoziente di assegnazione;
- 4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al numero 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;
- 5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti e in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui numero 4).

7. Il Presidente dell'A.C.I., acquisito il parere della Consulta della Federazione, indica gli undici Presidenti degli Automobile Club che entrano a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale traendoli dai ventotto Presidenti di Automobile Club come sopra designati mediante elezione, nel rispetto di criteri che assicurino la presenza nell'organo di A.C. rappresentativi delle diverse realtà della Federazione, con specifico riguardo a quelli di più significativa rilevanza sotto il profilo associativo, organizzativo e gestionale, e delle diverse macroaree geografiche del territorio nazionale.

ART. 14 **Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Segretario della seduta tra i Dirigenti dell'Ente.
3. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) esercita funzioni di indirizzo generale della gestione;
 - b) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'Ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e stabilisce il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
 - c) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;
 - d) autorizza il Presidente a promuovere i giudizi attivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;

- e) su proposta del Presidente, elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 7, del presente Statuto;
- f) procede, su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione, alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all’infuori dei funzionari dell’Ente;
- g) predisponde il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d’esercizio dell’A.C.I., nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI-AC, con le relazioni da sottoporre all’Assemblea;
- h) approva i budget annuali, le relative rimodulazioni e i bilanci d’esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;
- i) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- l) approva il Regolamento di organizzazione dell’A.C.I. di cui all’articolo 26;
- m) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all’articolo 23 ed approva i Regolamenti concernenti le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse Commissioni di cui all’articolo 24;
- n) stabilisce le linee guida in materia di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli A.C. previste dall’articolo 60;
- o) approva i Regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell’articolo 63;
- p) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall’articolo 65;
- q) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei Regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell’Ente e dei servizi erogati;
- r) propone, per gravi motivi, all’Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;
- s) approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione-PIAO secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Federazione.

ART. 15 **Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza di voti dei partecipanti alla seduta. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. In caso di svolgimento in videoconferenza, audioconferenza o in modalità mista, la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario Generale.

ART. 16 **Presidente dell'A.C.I.**

1. Il Presidente dell'A.C.I., eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro vigilante.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza delle cause di inconferibilità e di ineleggibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità disciplinate dall'Assemblea stessa con il Regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. l).

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l'Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni e la conferma non può essere effettuata per più di due volte.

4. Il Presidente:

a) ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale e della Dirigenza in ordine alla gestione, si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate;

b) nell'ambito dell'azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio ACI, sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.;

c) assume tutti i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti a lui demandati dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I e dalle altre disposizioni organizzative interne;

d) autorizza la costituzione dell'Ente nei giudizi passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;

e) dirime gli eventuali conflitti tra A.C., previo parere della Consulta della Federazione;

f) richiede alla Consulta della Federazione l'elezione dei dieci Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo che entrano a far parte del Consiglio Sportivo Nazionale e dei tre rappresentanti degli stessi A.C. che entrano a far parte della Giunta Sportiva, sulla base delle candidature preventivamente presentate dagli Automobile Club interessati;

g) nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può assumere in via d'urgenza con delibera motivata i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 3, lett. c), d), r) e s). Le relative deliberazioni sono sottoposte a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

5. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

TITOLO III **Attività sportiva - Organi sportivi dell'A.C.I.**

ART. 17 **Principi generali dell'attività sportiva**

1. Sono istituiti il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva, quali organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, che agiscono nel rispetto dei principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club provinciali e locali.

3. Il Segretario degli organi sportivi è un dirigente ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

4. Le entrate, i contributi, i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti dall'attività sportiva automobilistica sono vincolati nella finalità e confluiscano in apposito budget di gestione delle attività sportive.

ART. 18 **Consiglio Sportivo Nazionale**

1. Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I. , quale membro di diritto;
- b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore sportivo, individuati con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, lett. f);
- d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia;
- e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di gara;
- f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S;
- g) da un rappresentante ANFIA;
- h) da un rappresentante UNRAE.

2. Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi di inconfondibilità, ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal presente Statuto e dei principi al riguardo individuati dalla FIA e dal CONI.

3. Il Consiglio Sportivo Nazionale elegge 2 Vice Presidenti di settore, uno dei quali è nominato Vicario dal Presidente dell'A.C.I..

4. Il Consiglio Sportivo Nazionale, in occasione dell'Assemblea elettiva del Presidente del CONI, designa il suo Rappresentante all'Assemblea medesima.

5. Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'articolo 8, comma 1, lett. m).

ART. 19 Giunta Sportiva

1. La Giunta Sportiva, organo di gestione ed attuazione degli indirizzi di politica dello sport dell'automobile deliberati dal Consiglio Sportivo Nazionale, è composta:

- a) dal Presidente dell'A.C.I., quale membro di diritto;
- b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da tre rappresentanti degli Automobile Club provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore sportivo, individuati con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, lett. f);
- d) da un rappresentante degli Ufficiali di gara;
- e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.

2. Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al Regolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi di inconfondibilità, ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal presente Statuto e dei principi al riguardo individuati dalla FIA e dal CONI.

3. Le competenze della Giunta Sportiva sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'articolo 8, comma 1, lett. m).

TITOLO IV Organi di controllo e consultivi dell'A.C.I.

ART. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.I. è organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile e finanziaria della gestione. Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e da cinque revisori supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

2. Ai Revisori dei Conti si applicano le cause di inconfondibilità, incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 6.

3. I Revisori sono nominati:

- a) uno effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio, ed uno supplente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) uno effettivo ed uno supplente, dall'Amministrazione vigilante;
- c) uno effettivo e uno supplente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d) due effettivi e due supplenti dall'Assemblea dell'A.C.I., che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

4. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I., e in conformità alla normativa vigente in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici.

5. Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

6. Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 21 **Consulta della Federazione**

1. La Consulta della Federazione è organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'A.C.I., composto dai Presidenti dei Comitati Regionali degli A.C. e dai Presidenti degli A.C. delle regioni con un unico Automobile Club.

2. La Consulta della Federazione è presieduta dal Presidente dell'A.C.I. ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. È convocata dal Presidente anche quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei suoi componenti.

3. Le funzioni di segretario della Consulta della Federazione sono svolte da un dirigente dell'Ente nominato dal Presidente dell'A.C.I.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dirigenti dell'A.C.I. e direttori degli A.C. per fornire supporto in merito alle questioni all'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta della Federazione, relativamente all'ambito associativo e a quello istituzionale di cui all'articolo 4:

- a) rilascia pareri preventivi in merito alle progettualità e alle iniziative programmate;
- b) formula proposte per il miglioramento dei servizi esistenti e per lo sviluppo di nuove misure a beneficio dei Soci a livello nazionale e interregionale;
- c) propone la definizione di accordi a carattere nazionale o di interesse interregionale nelle stesse materie;
- d) supporta il Presidente nell'azione di coordinamento dei Comitati Regionali degli A.C. e costituisce organismo di raccordo tra questi e l'A.C.I., facilitando la diffusione degli indirizzi strategici e delle linee attuative definite centralmente e collaborando alla verifica dello stato di attuazione sul territorio nazionale;

e) esprime in via preventiva al Presidente il proprio parere sull'individuazione degli undici Presidenti degli A.C. in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, sulla nomina dei Vice Presidenti, sulla nomina e revoca dell'incarico di Segretario Generale, su altre fattispecie per le quali ne è previsto l'avviso ai sensi del presente Statuto nonché negli altri casi in cui lo richieda il Presidente;

f) segnala al Presidente situazioni di criticità di natura organizzativa e operativa a livello locale, che possano compromettere il buon funzionamento delle attività e dei servizi erogati sul territorio e pregiudicare l'immagine della Federazione, proponendo eventuali soluzioni e misure correttive;

g) su proposta del Presidente, individua con una propria consultazione elettorale i Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo in seno agli organi sportivi.

6. Le riunioni della Consulta della Federazione si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.

7. La partecipazione alle riunioni non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi, fatto salvo il rimborso delle spese di missione sostenute.

TITOLO V **Altri organismi tecnici e consultivi dell'A.C.I.**

ART. 22 **Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci, dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.

2. Ad essi non possono essere conferiti altri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lett. h):

a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C.; in tal caso il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;

b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico da parte dei soci e dei componenti degli organi dell'Ente e degli A.C.. In tali casi il Collegio procede ad istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori;

c) sui provvedimenti di radiazione sociale di cui all'articolo 43. Il provvedimento motivato emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

ART. 23 Commissioni

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il Presidente, sentita la Consulta della Federazione, può istituire le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione Turistica;
- b) Commissione Mobilità;
- c) Commissione Giuridica;
- d) Commissione Automobilismo Storico.

2. I Componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione. Delle nomine dei Componenti è data informazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro competenza.

4. Il Presidente, sentita la Consulta della Federazione, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'istituzione di altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione all'Amministrazione vigilante.

5. Le indennità attribuite ai componenti delle Commissioni sono fissate dagli organi dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere all'Amministrazione vigilante. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, le indennità stabilite si intendono approvate.

ART. 24 Disciplina delle Commissioni

1. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito Regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I..

ART. 25 Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A.

1. È istituito il Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A., composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia;
- d) due rappresentanti dell'A.C.I. scelti tra i Direttori centrali dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

2. Il Comitato tecnico:

- a) esercita funzioni di vigilanza sull'andamento del P.R.A., verificando periodicamente l'efficacia e la qualità dei servizi erogati. A tal fine accede alle risultanze del controllo di gestione dell'Ente e può richiedere ulteriori informazioni e dati risiedenti nel sistema informativo dell'A.C.I. o detenuti dalle competenti Direzioni centrali;

- b) esprime pareri tecnici preventivi sulle iniziative di efficientamento e miglioramento delle procedure di gestione e sulle misure di razionalizzazione organizzativa del servizio promosse dall'Amministrazione;
- c) esprime il proprio avviso sulle ipotesi di accordi e collaborazioni istituzionali inerenti alle attività del P.R.A.;
- d) formula all'Amministrazione proposte volte all'attivazione e allo sviluppo dei servizi, al contenimento dei costi e all'implementazione del livello di sicurezza dei sistemi.

3. Il Comitato tecnico ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Ente. La Direzione preposta alla gestione del P.R.A. cura le attività di segreteria del Comitato.

4. L'incarico di componente del Comitato tecnico non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.

TITOLO VI **Amministrazione e patrimonio dell'A.C.I.**

ART. 26 **Amministrazione dell'A.C.I.**

1. L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..

4. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

5. L'A.C.I. e le società *in house* dallo stesso controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6. Gli incarichi aggiuntivi previsti in capo ai Dirigenti dell'A.C.I. dagli articoli 14, comma 2, 17, comma 3, 21, comma 3, e 25, comma 1, del presente Statuto non comportano il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.

ART. 27 **Patrimonio dell'A.C.I.**

1. I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

2. I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, in titoli da questo garantiti o in altri strumenti finanziari a basso rischio.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguitamento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.

ART. 28 Entrate disponibili

1. Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.

ART. 29 Fondi e gestione contabile

1. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati a nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 14, comma 3, lett. i).

ART. 30 Budget annuale dell'A.C.I.

1. L'esercizio finanziario dell'A.C.I. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Per la gestione è predisposto un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio finanziario, articolato in contabilità separate secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2.

3. Il budget annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e, corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

4. I costi di esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART. 31 Rimodulazioni del budget annuale

1. Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.

ART. 32 Bilancio di esercizio dell'A.C.I.

1. Il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e, unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea.

2. Nell'ambito del bilancio di esercizio costituiscono oggetto di contabilità separate:

- a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
- b) le attività di gestione del P.R.A.;
- c) le attività connesse ai tributi automobilistici.

3. Il bilancio di esercizio contiene i bilanci delle singole attività indicate al comma 2 e definisce con chiarezza, in conformità alle previsioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno di essi riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.

4. Il bilancio di esercizio è certificato da una società di revisione legale dei conti nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. Il bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della certificazione di cui al comma 4, è approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

ART. 33 **Bilancio consolidato di gruppo**

1. Il bilancio consolidato di gruppo, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, evidenzia i risultati aggregati della gestione dell'A.C.I. e delle sue società *in house* sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio. Unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno quindici giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea.

2. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo i principi e criteri previsti dall'articolo 32, commi 2 e 3. Lo stesso è certificato da una società di revisione legale dei conti nominata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 32.

3. Il bilancio consolidato di gruppo, corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla certificazione di cui al comma 2, è approvato dall'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 34 **Bilancio della Federazione ACI-AC**

1. Entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'Assemblea approva il bilancio della Federazione ACI-AC, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale sono evidenziati i risultati aggregati della gestione dell'A.C.I. e degli Automobile Club federati, sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio.

ART. 35
Trasmissione dei documenti contabili alle Autorità di vigilanza e controllo

1. Il budget annuale, i provvedimenti di rimodulazione del budget, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato di gruppo ed il bilancio della Federazione ACI-AC sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione Vigilante entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea. Nello stesso termine sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n.70, e alla Sezione di Controllo sugli enti della Corte dei conti.

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione dell'A.C.I.

ART. 36
Procedura di scioglimento e liquidazione

1. L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I..
2. In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 37
Funzioni dei Revisori dei Conti dell'A.C.I. in caso di liquidazione

1. I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

PARTE II
Automobile Club

TITOLO I
Organizzazione degli A.C.

ART. 38
Costituzione e scopi

1. Gli A.C. menzionati nell'articolo 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.
2. Essi assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

3. Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'articolo 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa o obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

4. Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

5. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I..

6. Gli Automobile Club federati e le società *in house* dagli stessi rispettivamente controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 39 **Ambiti di autonomia degli A.C.**

1. Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

ART. 40 **Patrimonio degli A.C.**

1. I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

TITOLO II **I Soci**

ART. 41 **Acquisto della qualità di socio e tipologie associative speciali**

1. Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare la relativa richiesta ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

2. La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota.

3. Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi.

4. I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I..
5. Con provvedimento dell'Assemblea dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari.
6. Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.

ART. 42
Prestazioni dovute ai Soci

1. I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dall'Assemblea dell'A.C.I.

ART. 43
Cessazione del vincolo associativo

1. La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per recesso, per morte e per radiazione.
2. La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali.
3. Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo dell'A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell'A.C.I..

ART. 44
Estensione territoriale delle prestazioni associative

1. Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

ART. 45
Soci diretti dell'A.C.I.

1. Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la relativa quota sociale.

ART. 46
Soci onorari

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

TITOLO III **Organi degli Automobile Club**

ART. 47 **Organi di indirizzo politico-amministrativo** **e di controllo**

1. Sono organi degli A.C.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi di ciascun A.C. è stabilito con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. previo parere del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di criteri generali definiti dall'Assemblea dell'A.C.I. in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 48 **Costituzione e competenze dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

2. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;
- c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;
- d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto, dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'AC.

3. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo articolo 51.

ART. 49 **Convocazioni dell'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

2. E' convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

3. L'Assemblea dei soci deve essere convocata necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 50 **Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'A.C. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'AC dà notizia della convocazione su un mezzo di comunicazione a diffusione locale cartaceo o online.

2. L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

ART. 51 **Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea. Voto per corrispondenza**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 63 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 52 **Presidente e Segretario dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio, il Direttore o un funzionario dell'A.C..

ART. 53 **Consiglio Direttivo - Composizione e costituzione**

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

2. L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Si applica il comma 3 dell'articolo 51.

3. Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 6.
4. Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.
5. I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'articolo 41, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.
6. Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.
7. Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 63.
8. Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale Regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..
9. Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.
10. La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
11. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.
12. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.
13. Con Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 63 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.
14. L'incarico di Presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'A.C.I..
15. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C..

ART. 54
Disposizioni sul funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L’incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell’A.C..
2. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal competente Coordinatore Regionale o da un funzionario da questi delegato.

ART. 55
Competenze del Consiglio Direttivo

1. Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal Regolamento di organizzazione dell’A.C., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone Regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’A.C.;
 - b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell’Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l’attuazione delle finalità dell’Ente. Della istituzione viene data comunicazione all’Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;
 - c) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;
 - d) definisce i criteri generali di organizzazione dell’Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, approva l’ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell’A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
 - e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
 - f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei soci;
 - g) approva il budget annuale e le relative rimodulazioni;
 - h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci;
 - i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - l) adotta i Regolamenti di cui agli articoli 60 e 63.

3. In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.

4. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, anche ai fini di cui all'articolo 67, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

ART. 56

Convocazione, quorum e modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, con le modalità di cui all'articolo 15, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.

ART. 57

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..

2. Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

4. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'articolo 55, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).

6. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

7. Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.

ART. 58
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
2. I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.
3. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili agli A.C., e in conformità alla normativa vigente in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici.
4. Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C..
5. Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti eletti del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
6. In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.
7. I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C..
8. Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IV
Amministrazione degli A.C.

ART. 59
Direttore dell'A.C.

1. L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 26, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.
2. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C..

ART. 60
Entrate disponibili e gestione

1. Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C. dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.
2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'A.C..
3. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 55, comma 2, lett. i).
4. L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
5. Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Consiglio Direttivo Nazionale.
6. Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 61 **Budget annuale e rimodulazioni del budget degli A.C.**

1. L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per la gestione è predisposto un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.
3. Il budget annuale deve essere approvato dal Consiglio Direttivo non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera al Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'articolo 14, comma 3, lett. h).
4. Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
5. I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.
6. Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.

ART. 62 **Bilancio di esercizio degli A.C.**

1. Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea che deve deliberarlo.

2. Il bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dall’Assemblea dei Soci non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

3. Entro dieci giorni dalla delibera dell’Assemblea il bilancio d’esercizio deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.C.I. per l’approvazione di cui all’articolo 14, comma 3, lett. h). Nello stesso termine è trasmesso all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 63

Regolamenti relativi alle modalità di funzionamento degli organi sociali

1. Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi Regolamenti.

2. Tali Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma dell’articolo 14, comma 3, lett. o), del presente Statuto, all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.C.I..

ART. 64

Comitati Regionali

1. Presso l’A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione.

3. Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettanti a lui nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente articolo 11. All’atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all’A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l’A.C. avente un maggior numero di soci.

4. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Coordinatore Regionale o da un suo delegato.

5. Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.

6. In particolare, i Comitati Regionali nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale;

b) propongono agli organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.;

c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico;

- d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale;
- e) formulano proposte all’A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci;
- f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.;
- g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione.

7. Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente e per la designazione mediante elezione dei ventotto Presidenti di Automobile Club di cui all’art. 13 del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.

9. Le riunioni del Comitato Regionale si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell’avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito Regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.

PARTE III Interventi straordinari sull’A.C.I. e sugli A.C.

ART. 65 Liquidazione, scioglimento e fusione degli A.C.

- 1. L’Assemblea dei soci dell’A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.
- 2. In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell’Ente.
- 3. Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’A.C., accertata ai sensi dell’articolo 60, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.C.I., su proposta formulata dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione, può proporre all’Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell’Automobile Club interessato.
- 4. I soci dell’Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall’A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell’articolo 42, e quindi, con delibera dell’Assemblea dell’A.C.I., su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

5. Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, l'Assemblea dell'A.C.I., su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione, anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può disporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

6. Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere della Consulta della Federazione, è sottoposto dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI e, nei 30 giorni successivi alla deliberazione, alle Assemblee dei Soci degli A.C. interessati che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.

ART. 66 **Funzioni dei Revisori dei Conti in caso di liquidazione degli A.C.**

1. I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 67 **Provvedimenti di commissariamento**

1. Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'articolo 60, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.

2. Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.

3. Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.

PARTE IV **Disposizioni finali e transitorie**

ART. 68 **Modifiche dello Statuto**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.
2. Le proposte di modifica devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse.
3. Con l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea vengono stabiliti i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei rispettivi componenti, emendamenti o integrazioni al testo delle proposte di modifica statutarie ad essi inviato, ferma restando la facoltà del Presidente dell'ACI di formulare proprie proposte anche successivamente a detti termini.
4. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.
5. Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante.

ART. 69 **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie deliberate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, dal Commissario Straordinario dell'A.C.I. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025:
 - a) ai fini della prima costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale gli undici Presidenti di A.C. componenti dell'Organo sono nominati dal Commissario Straordinario nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 7, dello Statuto. I nominativi sono tratti, previa consultazione del Presidente di cui all'art. 35, comma 12, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e dei Presidenti dei Comitati Regionali, dai ventotto Presidenti di A.C. già designati dai Comitati Regionali, o componenti di diritto nei casi di un unico Automobile Club della Regione, nell'ambito della procedura elettiva di rinnovo del soppresso Consiglio Generale attivata con deliberazione n. 140 del 13 giugno 2025;
 - b) ai fini dell'insediamento degli organi sportivi di cui al Titolo III della Parte I del presente Statuto per il quadriennio olimpico 2025-2028, sono fatte salve le risultanze delle procedure per l'elezione dei Rappresentanti sportivi non Presidenti di A.C. avviate con deliberazione n. 33 del 4 aprile 2025. I dieci Rappresentanti degli Automobile Club titolari di licenza di organizzatore sportivo nel Consiglio Sportivo Nazionale e i tre Rappresentanti degli stessi A.C. nella Giunta Sportiva sono indicati dal Commissario Straordinario nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 51.3 e 51.4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive. I nominativi sono tratti, previa consultazione del Presidente di cui all'art. 35, comma 12, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e dei Presidenti dei Comitati Regionali, dalle candidature presentate dagli A.C. interessati nell'ambito della procedura attivata dal Commissario Straordinario;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.I. di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Ente del 16 ottobre 2024 rimane in carica fino all'insediamento dell'organo nella composizione rinnovata prevista dall'articolo 20 dello Statuto.

2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni eventuale, diversa disposizione dei Regolamenti interni, nelle more dei necessari aggiornamenti.